

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 07 di

## SPAZIO AZIENDE – luglio 2015

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p style="text-align: center;"><b>DURC on-line</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Decreto Ministero del Lavoro e Politiche sociali 30.1.2015</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 1.6.2015, n. 125 il Decreto che disciplina la nuova procedura che consente di ottenere on-line il modello di regolarità contributiva (DURC), operativa dall'1.7.2015.</p> <p>Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, il sistema genera un documento in formato "pdf" non modificabile che avrà durata di 120 giorni.</p> <p>In presenza di irregolarità il sistema invierà tramite PEC un preavviso con il quale il soggetto sarà invitato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla notifica.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Rimborso IVA prioritario</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Decreto MEF 27.4.2015</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 28.5.2015, n. 122 il Decreto che estende il rimborso IVA in via prioritaria ex art. 38-bis, comma 10, DPR n. 633/72 ai soggetti esercenti un'attività identificata dal codice Ateco 2007 "59.14.00" (attività di proiezione cinematografica). Tale estensione si applica a partire dalla richiesta relativa al secondo trimestre 2015.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Rateizzazione plusvalenze / sopravvenienze e comunicazione Agenzia Entrate</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Provvedimento Agenzia Entrate 25.5.2015</i></p>	<p>Alle imprese che hanno omissso la parziale / totale indicazione, nel mod. UNICO relativo al 2011, di rate di plusvalenze e/o sopravvenienze attive sarà inviata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, una specifica comunicazione.</p> <p>In tal modo i soggetti interessati possono regolarizzare gli errori / omissioni commesse mediante il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle relative sanzioni, ovvero comunicare all'Agenzia il motivo dell'"incongruenza" rilevata.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Redistribuzione aree tra co-lottizzanti</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Risoluzione Agenzia Entrate 1.6.2015, n. 56/E</i></p>	<p>Agli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti, con i quali alle parti che si obbligano a cedere a titolo gratuito al Comune aree da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione sono attribuite porzioni aggiuntive di aree da parte di altri assegnatari per reintegrare il rapporto di proporzionalità tra le stesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– è applicabile l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipocatastali, se stipulati dal 12.11.2014;</li> <li>– non è applicabile l'IVA, salvo che sia previsto l'obbligo di versamento di conguagli di denaro ed uno dei lottizzanti sia un soggetto passivo che pone in essere la cessione dell'area nell'esercizio dell'attività d'impresa.</li> </ul>

### COMMENTI



## STUDI DI SETTORE: IL REGIME PREMIALE PER IL 2014

A favore delle imprese che risultano "virtuose" rispetto agli studi di settore è previsto un particolare regime premiale che consiste nel riconoscimento di una serie di benefici sul piano accertativo.

Con uno specifico Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha individuato gli studi di settore interessati per il 2014 da tale regime.

Rispetto al 2013, il numero di studi ammessi al beneficio è aumentato, passando da 116 a 157.

### PROCEDURA DI ACCESSO AL BENEFICIO


Il soggetto che intende usufruire dell'agevolazione deve:

- **applicare uno degli studi di settore ammessi al regime.**



Qualora il contribuente applichi **2 diversi studi di settore** (ancorché si tratti del medesimo studio applicato sia per l'attività d'impresa che per quella di lavoro autonomo), per accedere al regime in esame è necessario che **entrambi gli studi rientrino tra quelli espressamente previsti** dal citato Provvedimento;

- soddisfare i seguenti requisiti:

<b>1</b>	essere <b>congruo</b> , ossia aver dichiarato, <b>anche a seguito di adeguamento</b> , ricavi/compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore. A tal fine rilevano i ricavi / compensi puntuali al netto dei correttivi anticrisi
<b>2</b>	essere <b>coerente</b> agli indicatori previsti dai Decreti di approvazione degli studi di settore.  L'eventuale incoerenza <b>non può essere "sanata"</b> tramite l'adeguamento al risultato presunto di GERICO. In tal caso l'adeguamento può assumere rilevanza solo ai fini dell'esclusione dall'ordinaria attività di accertamento basata sugli studi di settore
<b>3</b>	aver <b>regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione</b> dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore. La fedeltà dei dati indicati negli studi di settore sussiste anche nel caso in cui a seguito dell'indicazione errata o omessa degli stessi <b>non si riscontri la modifica</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• del cluster di appartenenza</li> <li>• dei ricavi / compensi presunti da GERICO</li> <li>• del risultato degli indicatori</li> </ul>



L'applicazione del regime premiale è "**automatica**": il soggetto che soddisfa i predetti requisiti **non deve manifestare alcuna opzione** ovvero inviare alcuna domanda all'Agenzia delle Entrate.


Con **riguardo alle condizioni d'accesso**:

- la coerenza deve sussistere per **tutti gli indicatori di coerenza** economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore;
- nel caso in cui il contribuente:
  - consegua contemporaneamente **redditi d'impresa / lavoro autonomo**, l'accertamento basato sugli studi di settore deve sussistere per **entrambe le categorie reddituali**;
  - applichi **2 diversi studi di settore**, la congruità e la coerenza devono sussistere per **entrambi gli studi**.

### BENEFICI DEL REGIME PREMIALE


Il regime premiale comporta i seguenti benefici:

- **preclusione dagli accertamenti** basati sulle presunzioni semplici
- **riduzione di 1 anno** dei termini di decadenza dell'attività di accertamento
- **possibilità di "subire" l'accertamento sintetico** (c.d. redditometro) **solo se** il reddito complessivo accertabile **eccede di almeno 1/3 quello dichiarato** (anziché 1/5).  
L'aumento della "franchigia" da 1/5 a 1/3 **non trova applicazione** nei confronti **dei soci di società trasparenti** (snc, sas, ecc.)



### CONTROLLI PER I CONTRIBUENTI NON INTERESSATI AL REGIME PREMIALE

Per i contribuenti soggetti all'accertamento basato sugli studi di settore per i quali non si rende applicabile il regime premiale è prevista una serie di **controlli più rigidi**, differenziati a seconda della situazione del soggetto.



**SCADENZARIO**  
**Mese di LUGLIO**



Le scadenze dei versamenti derivanti dal mod. UNICO 2015 sono riportate alla luce della proroga disposta dal DPCM 9.6.2015, riguardante:

- i **contribuenti “che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”**, che hanno conseguito ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569 e il cui termine “ordinario” di versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP è il 16.6.2015;
- i **titolari di redditi di partecipazione** in soggetti che beneficiano della proroga;
- i contribuenti **minimi**.

**Lunedì 6 luglio**

<p><b>MOD. UNICO 2015</b> <b>PERSONE FISICHE</b> <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2014 con maggiorazione dell'1,20% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRPEF (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• addizionale regionale IRPEF (saldo 2014);</li> <li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2014 e acconto 2015);</li> <li>• imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (5%, saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2014 da quadro EC;</li> <li>• cedolare secca (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000;</li> <li>• IVIE (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• IVAFE (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• contributi IVS (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• contributi Gestione separata INPS (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• contributi previdenziali geometri (saldo 2014 e acconto 2015).</li> </ul>
<p><b>MOD. UNICO 2015</b> <b>SOCIETÀ DI PERSONE</b> <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2014 con maggiorazione dell'1,20% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014; rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2014 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<p><b>MOD. UNICO 2015</b> <b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED</b> <b>ENTI NON COMMERCIALI</b> <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b></p>	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2014 con maggiorazione dell'1,20% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014; rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2014 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<p><b>MOD. IRAP 2015</b> <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b></p>	<p>Versamento dell'IRAP (saldo 2014 e primo acconto 2015) da parte di persone fisiche, società di persone e assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>



<b>STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2014 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
<b>DIRITTO ANNUALE CCIAA SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento del diritto CCIAA 2015 (codice tributo 3850).

**Martedì 7 luglio**

<b>MOD. 730/2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione al datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale del mod. 730 e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ - 5‰ - 2‰;</li> <li>• presentazione al CAF / professionista abilitato, da parte del dipendente/pensionato/collaboratore, del mod. 730, del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ - 5‰ - 2‰ e della documentazione necessaria per la verifica della conformità dei dati della dichiarazione;</li> <li>• consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale, della copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;</li> <li>• invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 da parte del datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale;</li> <li>• invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. 730 precompilato e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ - 5‰ - 2‰ da parte del contribuente.</li> </ul>
----------------------	--

**Mercoledì 15 luglio**

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di giugno da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	---

**Giovedì 16 luglio**

<b>MOD. UNICO 2015 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2014 con maggiorazione dell'1,20% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRPEF (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• addizionale regionale IRPEF (saldo 2014);</li> <li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2014 e acconto 2015);</li> <li>• imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (5%, saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2014 da quadro EC;</li> <li>• cedolare secca (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000;</li> <li>• IVIE (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• IVAFE (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• contributi IVS (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• contributi Gestione separata INPS (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• contributi previdenziali geometri (saldo 2014 e acconto 2015).</li> </ul>
<b>MOD. UNICO 2015 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2014 con maggiorazione dell'1,20% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014; rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2014 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<b>MOD. UNICO 2015</b> <b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED</b> <b>ENTI NON COMMERCIALI</b>  <b>SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b>	Termine entro il quale effettuare, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2014 con maggiorazione dell'1,20% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014; rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2014 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<b>MOD. IRAP 2015</b> <b>SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b>	Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , dell'IRAP (saldo 2014 e primo acconto 2015) da parte di persone fisiche, società di persone e assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>DIRITTO ANNUALE CCIAA</b> <b>SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b>	Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , del diritto CCIAA 2015 (codice tributo 3850).
<b>MOD. UNICO 2015</b> <b>MOD. IRAP 2015</b> <b>DIRITTO ANNUALE CCIAA</b>  <b>SOCIETÀ DI CAPITALI ED</b> <b>ENTI NON COMMERCIALI</b>  <b>BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI</b>	Termine entro il quale effettuare, <b>senza la maggiorazione dello 0,40%</b> , da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che <b>hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni</b> per particolari esigenze ex art. 2364, Codice civile (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2014 con maggiorazione dell'1,20% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2014 e primo acconto 2015);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2013 e 2014; rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2014 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</li> <li>• diritto CCIAA 2015 (codice tributo 3850).</li> </ul>
<b>IVA</b> <b>LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI</b> <b>DI LAVORO DIPENDENTE E</b> <b>ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (co.co.co. e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI</b> <b>DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF</b> <b>ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di</li> </ul>



	<p>commercio (codice tributo 1038);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 23,50%, o 30,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a co.co.co., lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 23,50% o 30,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della prima rata 2015 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e IAP.

**Lunedì 20 luglio**

<b>VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel secondo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.
<b>IVA LIQUIDAZIONE MOSS</b>	Termine entro il quale effettuare la dichiarazione IVA riferita al secondo trimestre dei servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo versamento, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).

**Giovedì 23 luglio**

<b>MOD. 730/2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del CAF / professionista abilitato, del mod. 730 e del mod. 730-3;</li> <li>• invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4 da parte dei CAF / professionisti abilitati.</li> </ul>
----------------------	---

**Lunedì 27 luglio**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali).
--	---

**Venerdì 31 luglio**

<b>MOD. 770/2015 SEMPLIFICATO / ORDINARIO</b>	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Semplificato / Ordinario relativo al 2014.
<b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.
<b>IVA ACQUISTI DA SAN MARINO</b>	Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a giugno. A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.



<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a co./lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.